



COMUNE DI FOSCIANDORA

Provincia di Lucca

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 09-02-2017

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017. DETERMINAZIONE NUMERO RATE E SCADENZA DI PAGAMENTO.

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di febbraio alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

LUNARDI MORENO	P	DONATI GIAMPAOLO	P
BECHELLI ROBERTO	P	NARDINI ILARIA	P
PIOLI MARCELLA	P	PIEROTTI FRANCESCO	P
SALOTTI PAOLA	P	BONINI MARCO	A
TORRIANI PIERLUIGI	P	BONUGLI IRENE	P
BONINI MARCO	A		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assessore esterno:

Assume la presidenza il Signor LUNARDI MORENO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Signor CAPPELLO ALBERTO.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione,

“IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU** (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- **TASI** (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- **TARI** (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 42, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) che, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO il comma 454 dell'art.1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha prorogato, dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017 il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2017 di cui all'art. 151 del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, termine ulteriormente differito al 31 marzo dal D.L. 30 dicembre 2016 (cosiddetto decreto mille proroghe);

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della Legge 27.12.2013 n. 147, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 07/04/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), ove al capitolo 4 è regolamentata la componente TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.06.2015 con la quale è stato modificato il regolamento IUC, da applicare a far data dal 01/01/2015 ed in particolare l'art. 23 commi 3),4),5) – capitolo 4 "TARI";

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2017 predisposto dal soggetto gestore del servizio GEA Srl Garfagnana Ecologia Ambiente rielaborato, previa intese con il medesimo, con l'integrazione dei costi interni dell'Ente riferiti al servizio rifiuti, ed approvato dal Comune con atto n. 3 del 09.02.2017, dichiarato immediatamente eseguibile;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti di cui al comma 639 dell'art. 1 della Legge 147/2013 devono garantire ai sensi del comma 654 del medesimo articolo la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, riferiti sia agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e sia ai costi di gestione, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2017 ammonta ad € 127.987,00 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 127.911,00, pari al costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali previsto pari ad € 76,00;

RITENUTO di imputare, sulla base della quantità e qualità dei rifiuti conferiti e dell'entità dei costi di gestione degli stessi alle utenze domestiche il 94% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 6% del medesimo costo;

RITENUTO di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, (al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007), e a tal fine di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal

D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante dall'allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. B);

DATO ATTO che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico, in particolare per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa mentre per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd) sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie e che questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori;

DATO ATTO che relativamente alle riduzioni ed alle agevolazioni si applicano per l'anno 2017 quelle stabilite agli artt. 24 - 25 - 26 del capitolo 4 del cennato regolamento così come modificato con deliberazione consiliare n. 19 del 26.06.2015;

RICHIAMATO l'art. 34 comma 2 del capitolo 4 componente TARI del regolamento IUC, ove è previsto che *"Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a cadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' facoltà del Comune prevedere un numero di rate superiore a due e decidere le scadenze di ciascuna rata prevista. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno"*;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnico/contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio specificato dall'allegato tecnico di determinazione delle tariffe (ALL. B);
2. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio,

rielaborato, previe intese con il medesimo, con l'integrazione dei costi interni dell'Ente riferiti al servizio rifiuti, ed approvato da questo Ente con atto n. 3 del 09.02.2017, dichiarato immediatamente eseguibile;

3. Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 666, Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura del 4% stabilita dalla Provincia di Lucca;
5. di stabilire per l'anno 2017 che il versamento della TARI sia effettuato in 3 rate scadenti il 30 giugno, il 30 agosto, il 30 ottobre 2017, commisurate alle tariffe anno 2017 approvate con il presente provvedimento. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2017
6. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità previste all'art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10 comma 4 lett. b) del D.L. 8/4/2013, n. 35;
7. disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69".

=====

VISTA la soprariportata proposta di deliberazione;

UDITA la relazione dell'Assessore Pioli Marcella;

Con voti n.9 favorevoli, nessuno contrario, espressi dai n. 9 consiglieri presenti di cui n. 9 i votanti e n. 0 gli astenuti ;

DELIBERA

1) di approvare la surriportata proposta di deliberazione.
In seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza;
All'unanimità

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134, Decreto Legislativo 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 Del 09-02-2017

RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere Favorevole sotto il profilo tecnico/contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000.

Fosciandora, li 02-02-17

IL RESPONSABILE
F.to BERTOLACCINI MARISA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to LUNARDI MORENO

Il Segretario Comunale
F.to CAPPELLO ALBERTO

PUBBLICAZIONE

Pubblicata sul sito informatico del Comune di Fosciandora (www.comune.fosciandora.lu.it) il 15-02-2017 ai sensi dell'art. 32 comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69.

Fosciandora, li 15-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Cappello Alberto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul Sito informatico di questo Comune (www.comune.fosciandora.lu.it) dal giorno 15-02-2017 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi sino al giorno 01-03-2017 ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000.

Fosciandora, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPPELLO ALBERTO

ESECUTIVITA`

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ (Decimo giorno dal completamento del periodo di pubblicazione sul Sito informatico del Comune di Fosciandora) ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000..

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-02-2017 ai sensi dell'art.134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Fosciandora, li 09-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPPELLO ALBERTO